

# **TI\_GERICHTE 80.2008.98 vom 31. Oktober 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-10-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2008.98\\_d20081031](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2008.98_d20081031)

FR: TI\_GERICHTE 80.2008.98 du 31 octobre 2008

IT: TI\_GERICHTE 80.2008.98 del 31 ottobre 2008

## **Regeste**

Procedura: ricorso, legittimazione, comune

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

### **E. 1.2**

Per l'art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Un'analoga disposizione è contenuta nella legge federale sull'imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

### **E. 2**

Come ha già avuto occasione di rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora sulla legge tributaria del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità fiscale originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce al Comune poteri di tassazione originari, segnatamente competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito (utile) e della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr. Bottoli, op. cit., p. 188). L'imposta comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi fattori imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell'11 settembre 1974, p. 34). Al Comune non è quindi nemmeno data facoltà di presentare reclamo o ricorso contro le tasse notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenza CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune di V.).

### **E. 3**

È vero che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto intercomunale (cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non consente di rimettere in discussione la tassazione in quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti consultivi, che vengono

espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune di V.).

#### **E. 4**

Visto quanto precede, questa Camera non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso del Comune. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -, per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.